



TRIBUNALE DI NAPOLI NORD

decreto n
215

21

Oggetto: Anticipazione data di trattazione delle udienze monocratiche

IL PRESIDENTE

Rilevato che la situazione attuale degli organici dei magistrati addetti al settore penale ed il numero dei processi pendenti sui ruoli monocratici determina allo stato la fissazione nell'anno 2026 delle date di prima trattazione delle udienze monocratiche con imputati a piede libero per i processi provenienti da citazione diretta a giudizio del P.M. e che tale situazione rende evidentemente necessaria una regolamentazione delle richieste di anticipazione della data di prima trattazione, che possono essere presentate dalle parti processuali;

considerato che il potere di anticipazione della data di trattazione della prima udienza è attribuito, ai sensi dell'art. 465 c.p.p., al Presidente del Tribunale, che può esercitarlo per giustificati motivi e che appare opportuno individuare in questa sede i criteri generali che saranno seguiti ai fini dell'eventuale accoglimento delle istanze di anticipazione;

ritenuto che le ipotesi in cui appare corretto accogliere le istanze di anticipazione della trattazione dei processi monocratici a citazione diretta, tenuto conto della necessità di realizzare un adeguato contemperamento degli interessi coinvolti e di rispettare i criteri di priorità previsti dalla legge, sono riconducibili alle seguenti categorie:

istanze presentate dal difensore dell'imputato, che prospetti un interesse concreto del suo assistito alla celebrazione anticipata del processo;

istanze presentate dal P.M. o dalla persona offesa costituita o costituenda parte civile, nelle ipotesi in cui la prima udienza sia fissata a meno di sei mesi dalla data di maturazione del termine di prescrizione del reato, quando si tratti di delitti commessi in violazione delle norme relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro o di reati in materia ambientale;

istanze in cui sia rappresentato un rilevante danno all'erario per la protrazione nel tempo della custodia onerosa dei beni in sequestro;

rilevata l'opportunità di delegare ai Presidenti di sezione la verifica in concreto della sussistenza o meno dei presupposti indicati per l'accoglimento delle istanze, mentre il giudice monocratico già designato per la trattazione individuerà soltanto nell'ipotesi in cui il Presidente di sezione ravvisi la sussistenza degli indicati presupposti, la data di fissazione del processo dinanzi a sé, con conseguente successiva comunicazione del provvedimento alle parti;

P.Q.M.

Dispone che le istanze di anticipazione della data di trattazione delle udienze monocratiche siano depositate presso la cancelleria del giudice monocratico designato nel decreto di citazione e sottoposte all'attenzione del rispettivo Presidente di sezione che, valutata la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento sulla base

dei criteri descritti nella parte motiva, trasmetterà l'istanza al giudice monocratico designato per l'individuazione della data di fissazione o rigetterà l'istanza.

Il decreto di rigetto emesso dal Presidente di sezione sarà comunicato alla parte istante, mentre l'eventuale decreto di anticipazione dell'udienza emesso dal giudice designato sarà comunicato al P.M., che provvederà ad emettere e notificare alle altre parti il decreto di citazione con l'indicazione della nuova data di trattazione.

Dispone che il presente provvedimento sia comunicato ai magistrati del dibattimento penale, alla Procura della Repubblica in sede, al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli Nord ed alla Camera Penale di Napoli Nord.

Aversa. 24.11.2021

Il Presidente del Tribunale
Il Presidente del Tribunale di Napoli Nord
Dott. Luigi Puglisi

